

**REGOLAMENTO (CE) N. 589/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

che fissa disposizioni temporanee relative alla comunicazione delle domande di titoli prevista dal regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

1. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate il lunedì 5 e il martedì 6 aprile 2004 deve essere effettuata il mercoledì 7 aprile 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il giovedì 8 aprile 2004.

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b),

2. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal mercoledì 7 al lunedì 12 aprile 2004 deve essere effettuata il martedì 13 aprile 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il lunedì 12 aprile 2004.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana.

1. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate il lunedì 17 e il martedì 18 maggio 2004 deve essere effettuata il mercoledì 19 maggio 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il giovedì 20 maggio 2004.

(2) Il giovedì 8, il venerdì 9 e il lunedì 12 aprile 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno anticipare al mercoledì 7 aprile 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate il lunedì 5 e il martedì 6 aprile 2004 e rinviare al martedì 13 aprile 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate dal mercoledì 7 al lunedì 12 aprile 2004.

2. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal mercoledì 19 al sabato 22 maggio 2004 deve essere effettuata il lunedì 24 maggio 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).

(3) Il giovedì 20, il venerdì 21 e il lunedì 31 maggio 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno anticipare al mercoledì 19 maggio 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate il lunedì 17 e il martedì 18 maggio 2004 e rinviare al lunedì 24 maggio 2004 la comunicazione relative alle domande di titoli presentate dal mercoledì 19 al sabato 22 maggio 2004 e rinviare al martedì 1° giugno 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate dal giovedì 27 al lunedì 31 maggio 2004,

3. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal giovedì 27 al lunedì 31 maggio 2004 deve essere effettuata il martedì 1° giugno 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles)

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).